

ventura alterato, presentando nello stesso tempo anche l' Equipaggio medesimo, onde gli sia nuovamente fatta la rassegna prima d' essere licenziato.

57

Se li Capitanj, e Patroni ritrovassero mai in Porti, o Spiagge lontane, e deserte Marinari, o Mozzi Veneti restati per qualche Naufragio, o per altra disavventura, avranno cura di ricuperarli, e nutrirli, come gli altri della sua gente; e quando trovassero un qualche Veneto Bastimento mancante di alcuno del suo Equipaggio, dovranno consegnargli il Marinaro ricuperato. La spesa del mantenimento di questi tali ricuperati sarà ogni volta risarcita dalla Cassa della Scuola de' Marinari di questa Città, previa però una Fede giurata del Capitano, e degli Uffiziali del Bastimento, che ne avesse fatto il ricupero.

58

Se li Capitanj, e Patroni per l'avidità di un eccedente guadagno caricassero il Bastimento oltre la natural sua portata, con pericolo in conseguenza del Bastimento, e delle Merci in esso caricate, oltre alla responsabilità, e risarcimento de' danni tutti, che per tal causa risentissero tanto li Parcenevoli, quanto li Mercanti Caricatori, incorreranno immancabilmente ogni volta, provata che sia la colpa predetta, nella pena di Ducati 300. V. P., da essergli levata dal Magistrato de' Cinque Savj alla Mercanzia, ed applicata all' Ospital degl' Invalidi Marinari di questa Città.